



## CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### **RIMBORSO INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNIO**

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale già corrisposto dall'impresa al lavoratore in base a quanto previsto dalle norme contrattuali, viene rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Edile di Alessandria.

Il rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto al lavoratore se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate per il lavoratore medesimo almeno 450 ore computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Qualora le ore di cui al comma precedente risultino inferiori al numero indicato, il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Per trimestre solare si deve intendere i tre mesi precedenti l'inizio della malattia o infortunio e, nel caso che questa/o si protragga anche nel mese successivo, i dati relativi al trimestre solare precedente l'evento rimangono gli stessi già denunciati in precedenza.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa, il trattamento è rimborsato all'impresa per intero.

L'impresa per essere ammessa al rimborso, dovrà comunicare alla Cassa Edile di Alessandria, sul modello di denuncia mensile, i periodi di assenza dei lavoratori che risultano in malattia, infortunio o malattia professionale, indicando gli importi indennizzati e richiesti a rimborso.

Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso l'impresa dovrà allegare al modello mensile, copia dei certificati medici attestanti i periodi di assenza dei lavoratori e copia della denuncia INAIL se trattasi di infortunio.

L'assenza di tali certificazioni, comporterà il blocco dei rimborsi.

La CASSA EDILE DI ALESSANDRIA, al ricevimento della documentazione sopra indicata, procederà trimestralmente, alla verifica dei conteggi e dei rimborsi richiesti e rimetterà, alle imprese in regola con i versamenti contributivi, il rimborso totale, parziale o a conguaglio degli importi anticipati.